



REGIONE MOLISE

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA

(L. R. 23 marzo 2010, n 10)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 512 DEL 04-09-2015

OGGETTO: AVVISO RISERVATO AL PERSONALE DELLE SOPPRESSE COMUNITÀ MONTANE PER IL REPERIMENTO DI COMPLESSIVE N. 3 CANDIDATURE FINALIZZATE ALL'ATTIVAZIONE DI RAPPORTI DI UTILIZZAZIONE PRESSO IL SERVIZIO POLITICHE ENERGETICHE DELLA DIREZIONE DELL'AREA SECONDA. PROVVEDIMENTI.

La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal Direttore di Servizio che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa anche ai fini dell'art. 50 – 1° c. della L. R. 7 maggio 2002, n.4.

L'Istruttore/Responsabile
d'Ufficio
ALESSANDRA BRUNETTI

SERVIZIO RISORSE UMANE E
ORGANIZZAZIONE DEL
LAVORO
IL DIRETTORE
ANGELA AUFIERO

AREA PRIMA
IL DIRETTORE
ANGELO FRATANGELO

ALLEGATI	N. 0
----------	------

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATA la lettera n. 89385 del 7 agosto 2015 del Direttore della Direzione Area Prima con la quale chiede il reperimento di n. 3 unità lavorative attraverso l'attivazione dell'istituto dell'utilizzazione in posizione di distacco dei dipendenti delle sopresse comunità montane del territorio regionale presso il Servizio Politiche energetiche della Direzione Area Seconda;

RICHIAMATI in proposito:

- l'articolo 1, comma 1, lett. b) della L.R. 24 marzo 2011, n. 6 che ha stabilito la soppressione delle comunità montane del territorio regionale;
- l'articolo 12, comma 5, della medesima legge regionale che stabilisce che, nelle more delle gestioni liquidatorie, le risorse del fondo della montagna ed eventuali altre risorse stanziare dalla Regione "affluiscono anche nelle contabilità delle predette gestioni e sono destinate anche alla copertura delle spese correnti, limitatamente alle spese per il personale e a quelle strettamente di gestione degli uffici e dei servizi e sono ripartite dalla Giunta regionale con riferimento unicamente al personale in servizio effettivo presso gli enti comunitari in liquidazione";
- l'articolo 70, comma 5 della L.R. 26 gennaio 2012 (come modificato dall'art. 13, comma 1, L.R. 17 gennaio 2013, n. 4) che ha stabilito che il contributo della Regione al funzionamento delle Comunità montane viene erogato trimestralmente a ciascun ente sulla base di rendiconti che dovranno essere limitati esclusivamente alle spese del personale in servizio effettivo e a quelle strettamente di gestione degli uffici e dei servizi;

RICORDATA la legge regionale 19 ottobre 2012, n. 22 recante "*Disposizioni urgenti per la liquidazione ed estinzione delle Comunità montane*" e, in particolare l'articolo 2, commi 9 e 10, che espressamente prevedono:

- (comma 9) "*la Giunta regionale per motivate esigenze organizzative è autorizzata, per il personale in attesa di passaggio ad altre amministrazioni, ad attivare la procedura finalizzata alla utilizzazione in assegnazione temporanea secondo quanto prevede l'articolo 30, comma 2 sexies, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.*";
- (comma 10) "*il personale in assegnazione temporanea mantiene la posizione giuridica ed economica prevista dal contratto di lavoro dell'amministrazione di appartenenza, a cui continua a far capo l'onere relativo all'intero trattamento economico*";

RICHIAMATA in proposito la deliberazione della Giunta regionale n. 684 del 23 ottobre 2012 con la quale sono stati approvati gli "*Indirizzi regolamentari per la utilizzazione in posizione di distacco presso l'Amministrazione regionale del personale dipendente delle Comunità Montane del Molise*";

DATO ATTO che:

- l'attivazione delle utilizzazioni in parola non configura giuridicamente una formale instaurazione di rapporti di comando;
- il personale assegnato in posizione di distacco presso il Servizio Politiche energetiche della Direzione Area Seconda mantiene la posizione giuridica ed economica prevista dal contratto di lavoro dell'amministrazione di appartenenza;
- gli oneri finanziari relativi al costo ordinario del personale interessato sono conservati a carico dei bilanci dei rispettivi enti di appartenenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 10, della L.R. n. 22/2012;
- gli oneri finanziari relativi alla remunerazione degli istituti del lavoro straordinario, dei rimborsi per missione fuori sede, degli eventuali incarichi di responsabilità di unità operative organiche (c.d. uffici), nonché gli incentivi previsti da specifiche norme legislative, regolamentari o contrattuali, con esclusione della produttività individuale o istituto equivalente, sono a carico del bilancio regionale, in quanto trattasi di elementi accessori ed eventuali della struttura retributiva dei dipendenti, collegati all'espletamento di prestazioni lavorative aggiuntive rispetto all'orario ordinario, ovvero al conferimento di specifici incarichi e/o funzioni nell'ambito delle mansioni ordinariamente esigibili;

RITENUTO di poter attivare le procedure sopra richiamate, ricorrendone i presupposti e le condizioni;

VISTO l'allegato schema di Avviso, formante parte integrante del presente atto;

RITENUTO di poter procedere alla sua approvazione e di doverne disporre la pubblicazione nelle forme rituali previste dalla vigente legislazione in materia, notiziandone gli enti comunitari;

DETERMINA

1. le premesse sono parte sostanziale del presente dispositivo e si intendono di seguito integralmente riprodotte;
2. per l'effetto di approvare l' Avviso riservato al personale dipendente delle sopresse comunità montane del territorio regionale per il reperimento di n. 3 candidature finalizzate all'attivazione di rapporto di utilizzazione presso il Servizio Politiche energetiche della Direzione Area Seconda relativo alla categoria "B", "C" e "D", con profilo professionale tecnico;
3. di disporre la pubblicazione del presente Avviso sul sito web istituzionale dell'Amministrazione per **15 giorni**.

Direzione generale della Giunta regionale
Area Prima
Servizio Risorse umane e organizzazione del lavoro

AVVISO

riservato al personale dipendente delle sopresse Comunità montane per il reperimento di n. 3 candidature finalizzate all'attivazione di rapporto di utilizzazione in posizione di distacco presso il Servizio Politiche energetiche della Direzione Area Seconda

ART. 1

La Direzione generale della Giunta regionale intende procedere, ai sensi dell'articolo 2, commi 9 e 10, della legge regionale 19 ottobre 2012, n. 22, e ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge regionale 20 agosto 2010, n. 16 al reperimento di n. 3 candidature finalizzate all'attivazione di rapporto di utilizzazione temporanea presso Servizio Politiche energetiche della Direzione Area Seconda con le seguenti caratteristiche professionali:

- n. 3 dipendenti di categoria "B", "C" e "D" con profilo professionale tecnico.

ART. 2

Le candidature dovranno essere presentate al Servizio Risorse umane e organizzazione del lavoro della Direzione generale della Giunta regionale specificando i dati anagrafici e il possesso dei requisiti richiesti. Possono produrre istanza esclusivamente i dipendenti di ruolo delle sopresse comunità montane del territorio regionale, ai sensi dell'articolo 2, commi 9 e 10, della legge regionale 19 ottobre 2012 n. 22.

Nella domanda di utilizzazione in assegnazione temporanea, i candidati devono dichiarare:

- a) i propri dati anagrafici, codice fiscale, residenza e indirizzo di posta elettronica, anche certificata;
- b) il titolo di studio posseduto, la data ed il luogo di conseguimento;
- c) l'ente di appartenenza e la data di assunzione a tempo indeterminato;
- d) la categoria giuridica, il profilo professionale e la posizione economica posseduti;
- e) l'anzianità di servizio nella categoria e profilo professionale;
- f) l'esistenza di eventuali procedimenti disciplinari o giudiziari a proprio carico;
- g) di avere conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
- h) l'esatto recapito presso il quale il candidato desidera ricevere le comunicazioni relative alla selezione, qualora non coincida con la residenza;
- i) il consenso al trattamento dei dati personali.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- ⇒ un curriculum professionale e formativo, redatto in carta semplice, datato e sottoscritto, dal quale risultino eventuali corsi di formazione svolti e le esperienze lavorative effettuate;
- ⇒ copia del documento di identità in corso di validità per l'idoneità delle autocertificazioni.

La mancata presentazione del curriculum professionale e formativo comporta l'esclusione dalla procedura.

Le istanze di utilizzazione in assegnazione temporanea presso la Regione Molise, redatte in carta semplice, dovranno essere presentate, entro **15 giorni** dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito web istituzionale dell'Ente, a:

Direzione generale della Giunta regionale
Servizio Risorse umane e organizzazione del lavoro
via Colitto n. 2/6, 86100 Campobasso

ART. 3

Le istanze di utilizzazione dovranno essere corredate, a pena di esclusione dalla procedura, del nulla-osta preventivo rilasciato dall'ente di appartenenza, all'esito delle valutazioni di ordine organizzativo e produttivo di competenza.

ART. 4

Le istanze di utilizzazione pervenute al Servizio Risorse umane e organizzazione del lavoro, ove corredate della prescritta documentazione, saranno inviate al Direttore del Servizio Politiche energetiche della Direzione Area Seconda che, previa complessiva valutazione comparativa dei curricula professionali, individuerà le professionalità maggiormente corrispondenti ai fabbisogni lavorativi segnalati per la conseguente attivazione del rapporto di utilizzazione.

ART. 5

L'attivazione dell'utilizzazione in parola non si configura giuridicamente quale formale instaurazione di rapporto di comando.

Il personale assegnato in posizione di distacco presso il Servizio Politiche energetiche della Direzione Area Seconda mantiene la posizione giuridica ed economica prevista dal contratto di lavoro dell'amministrazione di appartenenza.

Gli oneri finanziari relativi al costo ordinario del personale interessato sono conservati a carico dei bilanci dei rispettivi enti di appartenenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 10, della L.R. n. 22/2012.

Gli oneri finanziari relativi alla remunerazione degli istituti del lavoro straordinario, dei rimborsi per missione fuori sede, degli eventuali incarichi di responsabilità di unità operative organiche (c.d. uffici), nonché gli incentivi previsti da specifiche norme legislative, regolamentari o contrattuali, con esclusione della produttività individuale o istituto equivalente, sono a carico del bilancio regionale, in quanto trattasi di elementi accessori ed eventuali della struttura retributiva dei dipendenti, collegati all'espletamento di prestazioni lavorative aggiuntive rispetto all'orario ordinario, ovvero al conferimento di specifici incarichi e/o funzioni nell'ambito delle mansioni ordinariamente esigibili.

Le mansioni esigibili durante il periodo di utilizzazione presso la Regione Molise sono esclusivamente quelle previste dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per le categorie/profili professionali di rispettivo inquadramento.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
ANGELO FRATANGELO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82